



MOBILITA' PER L'A.S. 2016/2017

IPOTESI DI CCNI 10 febbraio 2016

PERSONALE DOCENTE

LA MOBILITA' SUI POSTI DI SOSTEGNO

LE NOVITÀ INTRODOTTE PER L'A.S. 2016/2017

Per la scuola secondaria di II grado è prevista la soppressione della DOS e l'attribuzione della titolarità su scuola nella fase A, nelle Fasi A1-A2-A3 e B1 (solo per primo ambito) e la titolarità di ambito nelle Fasi B2- C e D

La titolarità di scuola riguarda:

- *i docenti già di ruolo entro il 2014/2015*
- *i neo assunti su posto di sostegno fase zero e A*

I neo assunti sul sostegno in fase B e C sia da GM che da GAE partecipano, invece, alla mobilità per ottenere la titolarità di ambito su posto di sostegno.

POSTI DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

I docenti già titolari DOS potranno:

- **Chiedere di essere confermati** sulla scuola di utilizzo nel corrente anno scolastico. A tal fine l'ufficio territoriale provvede ad assegnare al docente la titolarità sulla scuola prima delle operazioni di mobilità.
- **Non chiedere di essere confermati o non trovare disponibilità di posto;** in tali casi è necessario presentare domanda di mobilità per ottenere una scuola di titolarità. Il movimento è previsto nella **Fase A 2**
- I **docenti già titolari DOS** che hanno **superato il vincolo quinquennale** possono chiedere il trasferimento per la classe di concorso di appartenenza o il passaggio di cattedra o di ruolo per altra classe di concorso o per altro ruolo.

I docenti neoassunti sul sostegno del II grado in Fase zero e A dovranno:

- Presentare domanda di mobilità per ottenere la titolarità sul sostegno in una scuola della provincia di assunzione. **Il movimento è previsto nella Fase A punto 2.**

ATTENZIONE !!

! Va disciplinato con l'Ordinanza Ministeriale lo stesso trattamento previsto nell'art. 27 comma 2 per il primo grado per il docente già titolare DOS che termina il quinquennio e partecipa al movimento nell'ambito della provincia, nel caso in cui chieda sia il posto comune che sostegno.

Docenti già di ruolo e neo assunti in fase Zero e A POSTI DI SOSTEGNO, DI TIPO SPECIALE E AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO (artt. 26-30) FASE A dei movimenti

- I posti di sostegno, di tipo speciale e ad indirizzo didattico differenziato sono assegnati mediante **trasferimento**, solo agli insegnanti in possesso del corrispondente **titolo di specializzazione/studio**.
- Nell'ambito del sostegno sono previste le seguenti **tipologie di posti** a cui possono accedere i docenti forniti del corrispondente titolo:
 - sostegno per minorati psicofisici
 - sostegno per minorati dell'udito
 - sostegno per minorati della vista
- Il trasferimento ai posti di sostegno, di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta, per chi proviene da posto comune, **l'obbligo di permanenza** per almeno un **quinquennio**.
- Il trasferimento **da sostegno a sostegno** è effettuato nella **Fase A 1** se è disposto nello stesso comune, è effettuato in **Fase A 2** se è disposto tra comuni diversi della stessa provincia.

ATTENZIONE !!

! *Il trasferimento in entrata sul sostegno o in uscita dal sostegno **interrompe la continuità** di servizio nella scuola e nel comune di titolarità (anche se il movimento avviene nell'ambito della medesima scuola).*

Il compimento del quinquennio

- Ai fini del compimento del quinquennio si fa riferimento alla **decorrenza giuridica** dell'assunzione o del passaggio di ruolo e **si considera l'anno scolastico in corso** al momento di presentazione della domanda.
 - ! L'obbligo di permanenza **non si applica** nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune/cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado
 - ! Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali o da posti ad indirizzo didattico differenziato il servizio prestato nelle predette scuole/posti è considerato **utile per il compimento del quinquennio** su posto di sostegno, e viceversa (intercambiabilità nell'ambito delle tre tipologie di servizio).
 - ! Nella **scuola primaria e dell'infanzia**, qualora nella **provincia di destinazione** vi sia **esubero nell'organico dei posti comuni**, ma disponibilità sul sostegno, il trasferimento da altra provincia comporta comunque **l'obbligo di permanenza quinquennale** a decorrere dalla data del trasferimento. La disposizione, riguarda esclusivamente i **trasferimenti interprovinciali dei docenti di scuola dell'infanzia e primaria, per i quali diversamente il movimento non sarebbe stato consentito.**

ATTENZIONE !!**Docenti che non hanno terminato il quinquennio**

- ! *L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che **non ha terminato il quinquennio** di permanenza può chiedere il trasferimento e il passaggio di ruolo solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possiede il relativo titolo di specializzazione.*
- ! *I docenti che ottengono il **passaggio di ruolo** su posti di sostegno sono obbligati a permanere per un **quinquennio** sul posto di sostegno nel nuovo ruolo (il quinquennio si calcola dal passaggio nel nuovo ruolo).*
- ! *I docenti della **scuola secondaria di II grado** durante il quinquennio di permanenza sul sostegno possono chiedere il passaggio di cattedra ed il passaggio di ruolo nell'ambito **dell'area unica di sostegno** (es. docenti diplomati della scuola secondaria di II grado - ITP - che transitano nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado).*
- ! *I docenti di sostegno che **non hanno terminato il quinquennio** di permanenza non possono chiedere di partecipare alla mobilità (trasferimenti e passaggi) su posti di tipo comune e su classi di concorso fino al compimento del quinquennio.*

- L'insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che **ha terminato il quinquennio** di permanenza **può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni** quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato **ovvero di sostegno**, per accedere ai quali possiede il relativo titolo di specializzazione

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

- È possibile chiedere di essere trasferiti, **indicando l'ordine di preferenza** (sono presenti nel modulo domanda apposite caselle) e **per le stesse sedi richieste, sia su posti di sostegno sia su posto comune o classe di concorso**, con le seguenti modalità:

nella scuola dell'infanzia e primaria

- solo su posto comune
- solo su posto di sostegno
- su posto comune e di sostegno
- su posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno
- su posto comune, speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno

nella scuola secondaria di I grado

- solo su cattedra
- solo su sostegno
- su cattedra e sostegno

- ! In caso di **compilazione errata o dubbia** si considera solo la tipologia di attuale titolarità

ATTENZIONE !!!!

- **Il trasferimento è disposto con le seguenti modalità:**

- ! Il trasferimento da posto di sostegno a posto comune (e viceversa) è effettuato nella **FASE A PUNTO 2 anche per scuole del comune di titolarità**. Ne deriva che se nell'ordine di preferenza si richiedono sia posti comuni che posti di sostegno, le preferenze relative al comune di titolarità verranno esaminate solo con riferimento alla tipologia di posto di titolarità.

Nella fase A punto 1 si effettuano i trasferimenti solo da sostegno a sostegno o da posto comune a posto comune. Non si effettuano in questa fase trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e viceversa.

- ! Per le **preferenze puntuali** (singola scuola) sono progressivamente esaminate, secondo l'ordine richiesto, le varie tipologie di posto esistenti in ciascuna scuola.

Ad esempio se si chiede: 1 posto comune - 2 sostegno:

il sistema verificherà, nell'ordine indicato, se è disponibile nella scuola richiesta un posto comune o un posto di sostegno prima di cercare una disponibilità nella preferenza successiva.

Ciò può comportare che si venga trasferiti su un posto di sostegno disponibile nella prima scuola richiesta anche se nella seconda scuola è presente una disponibilità di posto comune

- ! Per le **preferenze sintetiche** (distretto, comune o provincia) viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta per tutte le scuole comprese nella singola preferenza sintetica e successivamente sono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato nelle caselle del modulo domanda;

Ad esempio se si chiede: 1 posto comune - 2 sostegno:

il sistema verificherà in tutte le scuole comprese nella preferenza sintetica se è disponibile un posto comune prima di cercare una disponibilità di sostegno.

Ciò può comportare che si venga trasferiti su un posto comune disponibile nell'ultima scuola compresa nella preferenza sintetica anche se nella prima scuola è presente una disponibilità di sostegno.

Quanto sopra vale anche per il primo ambito (titolarità su scuola).

L'Ordinanza Ministeriale dovrà chiarire cosa accade nella mobilità su ambito.

Docenti assunti in fase B e C sia da GM che da GAE
POSTI DI SOSTEGNO, DI TIPO SPECIALE
E AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO (artt. 26-30)

DOCENTI DI SOSTEGNO

- **I docenti neo assunti sul sostegno in fase B e C** sia da GM che da GAE partecipano alla mobilità nelle rispettive Fasi B3, C e D per ottenere **sul posto di sostegno** la titolarità di ambito territoriale, tenuto conto del punteggio e delle preferenze di ambito espresse.